

REGOLAMENTO (CE) N. 1340/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 2000****che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in taluni oli vegetali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 2, del regolamento (CEE) n. 1601/92 è opportuno stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in taluni oli vegetali per la campagna 2000/2001.
- (2) I bilanci di approvvigionamento sono fissati in base al fabbisogno documentato, a seconda dei casi del consumo o dell'industria di trasformazione, secondo i dati comunicati dalle autorità nazionali competenti.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

Articolo 1

Per la campagna 2000/2001, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in taluni oli vegetali, che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione o dell'aiuto all'approvvigionamento in provenienza dal resto della Comunità sono i seguenti:

(in t)

| Codice NC | Designazione delle merci | Quantità |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| da 1507 a 1516 (eccetto 1509 e 1510) | Oli vegetali (eccetto l'olio d'oliva) | 34 500 ⁽¹⁾ |

⁽¹⁾ Di cui 24 500 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del confezionamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.